

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461-0916808466  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.Ind.it](http://www.Ind.it)  
[tribunalefederalesicilia@Ind.it](mailto:tribunalefederalesicilia@Ind.it)  
pec: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

### COMUNICATO UFFICIALE N° 253 TFT 26

### DEL 16 FEBBRAIO 2016

## GIUSTIZIA SPORTIVA

## DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 16 febbraio 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

#### **Procedimento n°506/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. BORGATA TERRENOVE

Sig. VINCENZO ERRANTE (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 25 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato regionale di Promozione – Stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12 gennaio 2016 prot. 6824/220 pf 15-16 MS/us la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive. I calciatori Zarbo Gaetano e Castiglione G. Battista hanno inviato nota giustificativa dell'assenza.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 2.500,00 a carico della società A.S.D. Borgata Terrenove; l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Fabio Annatelli, Antonino Barraco, Enrico Barraco, Giuseppe De Vita, Antonino Genovese, Oluwashegun Ake Omolade, Francesco Pugliese, Flavio Accardi, Ignazio Anselmi, Gioele Giunta, Vincenzo Luongo, Giuseppe Patti, Vito Pinto, Gianfranco Sparla, Giuseppe Guagliardo, Gioacchino Romeo, Fausto Lampasona, Giovanni Battista Castiglione, Gaetano Zerbo, Samuele Longo, Giacomo Rustico, Alessandro De Marco, Gaetano Sorrentino, Giovanni Galfano, Massimiliano Cupani.

Il Tribunale Federale Territoriale, rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate, oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

- l'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a carico della società A.S.D. Borgate Terrenove;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Vincenzo Errante;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di altre gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori: sigg. Fabio Annatelli, Antonino Barraco, Enrico Barraco, Giuseppe De Vita, Antonino Genovese, Oluwashegun Ake Omolade, Francesco Pugliese, Flavio Accardi, Ignazio Anselmi, Gioele Giunta, Vincenzo Luongo, Giuseppe Patti, Vito Pinto, Gianfranco Sparla, Giuseppe Guagliardo, Gioacchino Romeo, Fausto Lampasona, Giovanni Battista Castiglione, Gaetano Zerbo, Samuele Longo, Giacomo Rustico, Alessandro De Marco, Gaetano Sorrentino, Giovanni Galfano, Massimiliano Cupani, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°507/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. ALCAMO (oggi S.S.D. ALBA ALCAMO 1928 S.r.l.)

Sig. GIOVANNI GRASSO (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato regionale di Eccellenza – Stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 12 gennaio 2016 prot. 6824/220 pf 15-16 MS/us la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 300,00 a carico

della società A.S.D. Alcamo (oggi S.S.D. Alba Alcamo 1928 S.r.l.); l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del tesserato deferito; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Manfredi Di Pasquale, Domenico Marino e Davide Licata.

Il Tribunale Federale Territoriale, rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate, oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

- l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società S.S.D. Alba Alcamo 1928 S.r.l. (già A.S.D. Alcamo);
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giovanni Grasso;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di altre gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori: sigg. Manfredi Di Pasquale, Domenico Marino e Davide Licata, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 16 febbraio 2016**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**